

**Comune di Cornedo Vicentino**  
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni**  
**NORMATIVA TECNICA**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 22.02.1995  
Successivamente modificato con delibere di  
Consiglio comunale n. 45 del 29.05.1996  
Consiglio comunale n. 10 del 26.02.2001  
Consiglio comunale n. 29 del 30.06.2008

# **TITOLO A – Disposizioni generali**

## **Capo I - Generalità**

### **articolo 1 - Oggetto del Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni**

Il presente Regolamento stabilisce le norme per la disciplina dei settori Pubblicità e Pubbliche Affissioni nell'ambito amministrativo del Comune di Cornedo Vicentino.

### **articolo 2 - Elaborati costituenti il Regolamento**

Formano parte integrante di questo Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni del Comune di Cornedo Vicentino, oltre alla presente normativa, i seguenti elaborati:

- a) Relazione Generale
- b) Indagine Conoscitiva
- c) Piano Finanziario
- d) Documentazione Fotografica
- e) Tavola 1/a e 1/b: Cartografia dell'esistente, scala 1:5000
- f) Tavola 2: Planimetria generale di inquadramento del territorio comunale, scala 1:5000
- g) Tavola 3: Planimetria di zonizzazione delle aree urbanistiche omogenee, scala 1:5000
- h) Tavola 4: Piano generale degli impianti, quadro di riferimento per le planimetrie di localizzazione degli spazi per la pubblicità, la segnaletica. e le pubbliche affissioni, scala 1:5000
- i) Tavola 5: Piano generale degli impianti, planimetrie di localizzazione degli spazi per la pubblicità, la segnaletica e le pubbliche affissioni, scala 1:1000
- l) Tavola 6: Piano generale degli impianti, particolari esecutivi e costruttivi per supporti e tabelle varie, scala 1:10, 1:2, 1:1.

### **articolo 3 - Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento:

- a) regola le modalità di effettuazione della pubblicità e fissa limiti e divieti per particolari forme di effettuazione della stessa, in relazione alle esigenze del pubblico interesse;
- b) definisce la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenerne il provvedimento di installazione degli stessi;
- c) stabilisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o a carattere non economico e quella da destinare alle affissioni di carattere commerciale;
- d) fissa la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.

### **articolo 4 - Ambito di applicazione**

L'ambito di applicazione delle norme contenute in questo Regolamento concerne i sottoelencati aspetti:

- a) Esercizio, gestione e vigilanza sui settori Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

b) Determinazione delle tipologie, della collocazione e delle quantità della pubblicità in relazione alle zone del territorio comunale.

e) Distribuzione, tipologia e collocazione nel territorio comunale degli spazi per le Pubbliche Affissioni.

## **articolo 5 - Suddivisione del territorio comunale in Zone Omogenee**

a) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, si attua la divisione del territorio comunale di Cornedo Vicentino in Aree Omogenee in base ai seguenti criteri: destinazione d'uso prevalente, epoca di costruzione, posizione rispetto al sistema viario principale.

b) Il territorio comunale risulta così diviso:

### **Zone 1:**

A) le sottoelencate vie appartenenti ai nuclei storici di Cornedo Vicentino e della frazione di Cereda:

- nel Centro Storico di Cornedo Vicentino:
  - Piazza A. Moro
  - Via Neri Bergamino
  - Via Cavour
  - Via San Sebastiano
  - Via Pietragrossa
  - Via A. Volta (da via Marconi a via Giacomuni)
  - Via Giacomuni (da via Volta a via Cavour)
  - Via Garibaldi (dall'incrocio al bivio)
  - Via Marconi (fino all'incrocio con via Volta)
- nel Centro Storico della frazione Cereda:
  - Via Grumo
  - Via Covolo
  - Piazza S. Andrea
  - Via Rio (la parte già inclusa nella zona 1)
- le vie non sopra elencate, sempre comprese nei centri storici di Cornedo Vicentino e di Cereda, sono assoggettate alla normativa della zona 3;

B) le zone aventi particolari esigenze di salvaguardia ambientale, storica, architettonica ed artistica, costituite da tutte le altre aree al di fuori dei due Centri Storici del Capoluogo e di Cereda, classificate come zona 1, come risulta dalla planimetria allegata al Regolamento.

**Zone 2:** aree a prevalente destinazione artigianale, industriale e commerciale soggette a intervento di riqualificazione generale e prospicienti l'asse viario principale (SS 246);

**Zone 3:** ambiti a prevalente destinazione residenziale e/o ambiti a destinazione mista con significativa presenza terziaria e/o ambiti prospicienti ai principali assi viari urbani;

**Zone 3a:** aree rilevanti sotto il profilo urbanistico, non urbanizzate all'atto di adozione del presente Regolamento, oggetto di futura trasformazione con presunta destinazione mista: abitativa e terziaria;

**Zone 4:** aree a prevalente presenza di attività produttive;

**Zone 4a:** aree rilevanti sotto il profilo urbanistico, non urbanizzate all'atto di adozione del presente Regolamento, oggetto di futura trasformazione con prevalente destinazione produttiva;

**Zone NP:** "aree non perimetrare, parti di territorio non ricadenti entro alcuna delle precedenti definizioni prevalentemente costituite dalla fascia collinare e aree di fondovalle a verde o soggette a vincoli di destinazione.

C) La perimetrazione delle Aree Omogenee qui descritte è definita nell'elaborato grafico Tavola n.3 "Planimetria di Zonizzazione delle Aree Urbanistiche Omogenee", costituente parte del Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni.

## **Articolo 6 - Riferimenti legislativi**

Il presente Regolamento viene redatto in conformità alle seguenti disposizioni legislative:

Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni:

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni;

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente il riordino della finanza territoriale e successive modifiche; e inoltre: Circolari, Istruzioni e Risoluzioni del Ministero delle Finanze.

## **Capo II – Disposizioni amministrative – Organi di gestione - Competenze**

### **articolo 7 - Forme di gestione del settore Pubblicità e pubbliche Affissioni**

1. Le funzioni connesse con l'esercizio e la gestione amministrativa del settore Pubblicità e Pubbliche Affissioni sono costituite dai seguenti aspetti:

- a) istruzione delle pratiche di richiesta della pubblicità;
- b) rilascio della autorizzazione,
- c) accertamento del servizio di pubblica affissione;
- d) prestazione del servizio di pubblica affissione,
- e) vigilanza esterna, individuazione di abusi, irrogazione di sanzioni e ripristino dello stato precedente agli abusi.

2. I settori e le funzioni connessi alla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni sono gestiti dal Comune di Cornedo Vicentino in regime di monopolio sull'intero territorio comunale.

3. Per tali scopi il Comune può riunirsi in consorzio secondo le norme delle leggi comunali e provinciali.

4. Il servizio può anche essere affidato interamente in concessione ad aggio quando il comune ritenga che questa forma sia più conveniente sotto il profilo economico-organizzativo.

### **articolo 8 - Competenze burocratiche**

1. La responsabilità dell'organizzazione e della gestione burocratica dei settori Pubblicità e Pubbliche Affissioni spetta ad un funzionario designato dall'Amministrazione comunale: dalle competenze del Funzionario suddetto sono esclusi gli aspetti tributari di tali settori.

2. L'Amministrazione comunale designa un funzionario addetto all'esercizio di ogni attività gestionale e organizzativa dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Queste attribuzioni spettano al concessionario stesso nel caso di gestione in concessione.

## **Articolo 9 - COMMISSIONE TECNICA DI ARREDO URBANO - ABROGATO**

### **TITOLO B – Disciplina della pubblicità**

#### **Capo I - Generalità**

##### **articolo 10 - Definizione di Pubblicità**

1. Ai fini di questo Regolamento si considera pubblicità qualsivoglia forma di comunicazione acustica e/o visiva avente finalità commerciale, diversa dalle forme assoggettate al diritto sulle Pubbliche Affissioni, esposta o effettuata sul suolo pubblico, o da esso percepibile ovvero ogni altra forma di comunicazione volta a far conoscere l'esistenza e/o la qualità di un bene o un servizio o manifestazione, promuoverne la domanda, migliorarne l'immagine.

2. Si considera alla pari di un comune messaggio pubblicitario l'esposizione alla pubblica visione di simboli, stemmi, logotipi e marchi, anche se non associati a scritte o diciture, finalizzati all'individuazione e al riconoscimento, a scopi commerciali, di una determinata persona fisica o giuridica e/o bene e/o servizio da questa prodotto o prestato.

##### **articolo 11 - Norme generali sulla Sicurezza stradale**

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti pubblicitari, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose se questi, visibili dai veicoli transitanti nelle dette strade, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale per dimensione, colore, forma, disegno, ubicazione o possano renderne difficoltosa la comprensione ovvero ridurne la visibilità ed efficacia. E' altresì vietata la loro collocazione qualora arrechino disturbo visivo agli utenti della strada o possano distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. In qualsiasi caso detti impianti non devono comunque arrecare disturbo o impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati tutti i cartelli e i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti luminose e le pubblicità che possano produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualsivoglia installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' fatto assoluto divieto di associare, accostare e combinare messaggi, cartelli o avvisi pubblicitari di qualunque tipo con qualsiasi segnale stradale. Tali eventuali abusi devono essere immediatamente rimossi a cura delle autorità responsabili.

3. E' fatto divieto di utilizzare tipologie segnaletiche stradali regolamentari per scopi pubblicitari.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere una sagoma regolare che non può essere in ogni caso quella di disco, triangolo o ottagono. L'utilizzo del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie dei cartelli o altro mezzo pubblicitario.

5. Le sorgenti luminose, i cartelli, ogni altro mezzo luminoso pubblicitario posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade nelle quali ne è consentita l'installazione, non possono avere luci ne intermittenti, ne di colore rosso, ne di densità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che in qualche modo provochino abbagliamento. Gli stessi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve essere quella di disco, triangolo o ottagono. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento.

6. Per tali motivi qualsiasi segnale abusivo o qualsiasi impianto pubblicitario installato senza la debita autorizzazione deve essere immediatamente rimosso a cura dell'Autorità responsabile con gli effetti sanzionatori previsti ai titolo D, Capo I del presente Regolamento.

## **articolo 12 - Suddivisione della Pubblicità in categorie**

Ai soli fini del presente Regolamento le varie forme di Pubblicità e di apparati pubblicitari vengono suddivisi in due categorie generali: "Pubblicità Ordinaria" ed "Altre forme di Pubblicità".

### **Capo II – Pubblicità ordinaria**

#### **articolo 13 - Definizione di Pubblicità Ordinaria**

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano "Pubblicità Ordinaria" i sottoelencati elementi: insegne, tabelle, tabelloni, targhe, cartelli, scritte, iscrizioni, marchi, stemmi, fregi, simboli, emblemi, cartelloni, solidi geometrici regolari e irregolari recanti diciture e/o immagini pubblicitarie, ovvero forme pubblicitarie grafiche assimilabili a quelle sopra elencate non diversamente regolamentate, sia monofacciali sia polifacciali.

2. I segnali stradali di direzione per l'avvio a sedi di attività economiche, pur costituendo un messaggio pubblicitario sono equiparati ai segnali stradali regolamentari e rimangono dunque di pertinenza sia degli organi comunali aventi competenza in materia di viabilità e circolazione stradale, sia dell'organo competente in materia di pubblicità.

3. Tutte le forme di Pubblicità Ordinaria vengono qui definite "insegne".

#### **articolo 14 - Classificazione della Pubblicità Ordinaria**

La Pubblicità Ordinaria viene classificata secondo i seguenti parametri:

##### **A) In base alla posizione**

**A.1 insegne vincolate a un edificio:** ovvero che sfruttano come supporto la parete o un altro elemento di edificio o manufatto realizzato per uso diverso.

**A.1.1 "a bandiera":** aventi fissaggio laterale e insegna perpendicolare al fronte dell'edificio.

**A.1.2 "sospese":** aventi il fissaggio superiore ad asta o puntone e insegna perpendicolare al fronte dell'edificio.

**A.1.3 "a parete":** ovvero insegne costituite da idoneo supporto posto in opera in aderenza, oppure realizzate direttamente con adeguate tecniche pittoriche, su di una parete di edificio o altro manufatto edilizio costruito per un uso diverso; si considerano "a parete" anche le insegne giacenti su piano inclinato rispetto alla verticale del suolo o della parete.

**A.1.4 "appoggiate":** ovvero insegne aventi supporto inferiore vincolato a un edificio o al tetto di esso e parte superiore libera.

**A.2 insegne isolate:** ovvero tutte le pubblicità che non godono di alcun vincolo fisico con edifici e manufatti edilizi realizzati per scopi diversi.

**A.2.1 su supporto autonomo singolo:** ovvero su apparato appositamente predisposto quale supporto per una sola pubblicità.

**A.2.2 su supporto autonomo multiplo o "Totem":** ovvero su apparato appositamente predisposto quale supporto per più di una pubblicità.

**A.2.3 su supporto improprio:** ovvero inadatto allo scopo oppure destinato ad altra funzione, p.es. pali per l'illuminazione, alberi, ecc.

##### **B) In base alla conformazione**

**B.1 insegne "dipinte":** ovvero realizzate con adeguate tecniche pittoriche direttamente su supporto murario o affine ad altro uso destinato.

**B.2 insegne "a pannello piano":** ovvero realizzate con adeguate tecniche su idoneo supporto da porre in opera avente spessore inferiore a cm. 15.

**B.3 insegne “a plafoniera”** o cassonetto, ovvero aventi spessore complessivo superiore o uguale a cm. 15.

**B.4 insegne “composte” o “sagomate”:** ovvero realizzate mediante la composizione di singoli elementi accostati: lettere, simboli, etc., posti in opera su pannello, parete o supporti in genere, oppure prodotte con sagomatura di elementi piani, tubolari o diversi di materiali vari come vetro, metallo, etc.

**B.4.1 “piane”:** aventi spessore inferiore a cm. 15.

**B.4.2 “scatolate”:** aventi uno spessore maggiore di cm. 15, eventualmente anche cave internamente.

**B.4.3 “tubolari”:** ovvero realizzate con il sistema del tubolare sagomato a freddo o a caldo, sia di vetro al neon, che di metallo o altro materiale.

**B.4.4 “miste”:** ovvero risultanti dalla combinazione di insegne scatolate o tubolari.

### **C) In base alle facce esposte**

**C.1 insegne “monofacciali”:** ovvero che espongono un solo lato visibile con messaggi pubblicitari.

**C.2 insegne “bifacciali”:** ovvero che espongono alla vista due lati recanti messaggi pubblicitari, oppure insegne monofacciali costituite di materiale trasparente, per cui il messaggio pubblicitario risulti visibile su due lati.

**C.3 insegne “polifacciali”:** ovvero tutti i solidi geometrici regolari e irregolari che espongono più di due facce recanti messaggi pubblicitari.

### **D) In base al materiale di costituzione**

**D.1 materiali “tradizionali”:** quali vernici, tempere, legno, vetro, pietre, marmi, tela, metalli come ottone, rame, ferro o bronzo tagliati, stampati o fusi, lamiera di ferro zincata solo se colorata sono inclusi anche i metalli cromati nichelati, l'acciaio inox nei diversi tipi di finitura lucidi, spazzolati, ecc.

**D.2 materiali “di sintesi”:** quali Plexiglas, Perspex, materiali plastici in genere e affini.

### **E) In base alla gamma di colori impiegata**

**E.1 colori “grezzi” o “naturali”:** ovvero i colori propri allo stato grezzo dei materiali impiegati in questo caso è ammesso l'uso di vernici trasparenti con funzioni protettive.

**E.2 colori “coprenti”:** ovvero colori che ricoprono il tono naturale grezzo del materiale impiegato quali smalti, vernici colorate, ecc.

**E.2.1 “toni caldi”:** a titolo esemplificativo i colori caldi comprendono i rossi, i gialli e tutte le loro gradazioni e combinazioni come il marrone e l'arancione, nella composizione di colori caldi possono anche entrare i bianchi e in neri come colori neutri o di contrasto, e i colori freddi purché in quantità non prevalente. Sono esclusi i colori “fluorescenti”.

**E.2.2 “a toni freddi”:** a titolo esemplificativo i colori freddi comprendono tutta la gamma che va dagli azzurri, ai verdi, ai viola, sono compresi i colori “fluorescenti”.

### **F) In base al modo di illuminazione**

**F.1 insegne “luminoze”:** ovvero che emettono luce propria prodotta da sorgente luminosa interna.

**F.1.1 “ad emissione frontale diretta”**

**F.1.2 “ad emissione indiretta”** o riflessa.

**F.2 insegne “illuminate”:** illuminazione proveniente da una sorgente luminosa esterna all'insegna.

## **G) In base al tipo di sorgente luminosa**

**G.1 lampade “a fluorescenza”:** tubi al neon.

**G.2 “ad incandescenza”:** lampadine tradizionali e lampadine alogene.

**G.3 lampade “colorate”:** sia a fluorescenza che ad incandescenza con emissione diversa dalla luce comunemente definita “bianca”.

## **H) In base alla periodicità di esposizione**

**H.1 “fissa”:** ovvero pubblicità esposta in forma continuata e stabile.

**H.2 “temporanea”:** ovvero esposta per un periodo definito o ad intervalli.

## **I) In base alla dimensione**

### **I.1 per insegne “vincolate” ad edificio:**

**I.1.1 altezza inferiore o uguale a cm. 40:** valutando l'altezza del corpo del carattere nel caso di insegne composte, oppure l'altezza dell'ingombro reale negli altri casi; nel caso di insegne a giacitura verticale vale nello stesso modo la larghezza della base dell'insegna.

**I.1.2 altezza maggiore di cm. 40:** altezza valutata come al punto precedente.

### **I.2 per insegne “isolate”:**

**I.2.1 superficie inferiore o uguale a mq. 3,00:** valutata misurando il massimo rettangolo circoscrivibile.

**I.2.2. superficie maggiore di mq. 3,00:** superficie valutata come al punto precedente.

## **articolo 15 - Scheda Operativa Analitica**

1. La Scheda Operativa Analitica rappresenta lo strumento di sintesi predisposto dal presente Regolamento per l'emissione di pareri in merito all'ammissibilità dell'esposizione delle varie tipologie di pubblicità, nelle diverse zone in cui il presente Regolamento divide il Comune di Cornedo Vicentino.

2. La Scheda Operativa Analitica fornisce all'organismo competente per l'istruzione della pratica di autorizzazione, i criteri base per la valutazione formale e preventiva di una qualsiasi forma di Pubblicità Ordinaria (articolo 13), il parere emesso su tale base dovrà essere integrato dalle disposizioni contenute nel successivo articolo 16.

3. La Scheda Operativa Analitica viene redatta sulla base della classificazione della Pubblicità Ordinaria operata al precedente articolo 14, oltre che sulla suddivisione del territorio comunale in Zone Omogenee come previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.

4. Nella Scheda Operativa Analitica le righe contengono i vari parametri di classificazione, le colonne si riferiscono alle diverse Zone Omogenee del Comune di Cornedo Vicentino.

5. La sommatoria dei parametri ammissibili in ogni colonna permette di individuare le tipologie di pubblicità autorizzabile in ogni Zona.

6. Nello stesso modo, la Scheda Operativa Analitica consente di valutare la conformità di una determinata pubblicità, che si intenda realizzare, in rapporto alle caratteristiche previste per ogni Zona.



**Comune di Cornedo Vicentino**  
**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI**  
**Scheda Operativa Analitica (art. 15 del Regolamento)**

Classificazione della pubblicità	aree omogenee Comune di Cornedo Vicentino art. 5				
	1	2	3-3A	4-4A	N.P.
<b>Tipologia dell'insegna</b>					
<b>A. in base alla posizione</b>					
a.1. vincolate ad un edificio					
a.1.1. "a bandiera"					<b>NO</b>
a.1.2. "sospese"					
a.1.3. "a parete"					
a.1.4. "appoggiate"	<b>NO</b>				<b>NO</b>
a.2. isolate					
a.2.1. su supporto autonomo singolo	<b>NO</b>				<b>NO</b>
a.2.2. su supporto autonomo multiplo "totem"	<b>NO</b>				<b>NO</b>
a.2.3. su supporto improprio	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>B. in base alla conformazione</b>					
b.1. insegne dipinte					
b.2. insegne a pannello piano					
b.3. insegne a plafoniera	<b>NO</b>				<b>NO</b>
b.4. insegne composte e sagomate					
b.4.1. piane					
b.4.2. scatolate					
b.4.3. tubolari	<b>NO</b>				<b>NO</b>
b.4.4. miste	<b>NO</b>				<b>NO</b>
<b>C. in base alle facce esposte</b>					
c.1. insegne monofacciali					
c.2. insegne bifacciali					
c.3. insegne polifacciali	<b>NO</b>				<b>NO</b>
<b>D. in base al materiale di costruzione</b>					
d.1. materiale tradizionale					
d.2. materiale di sintesi	<b>NO</b>				<b>NO</b>
<b>E. in base alla gamma dei colori</b>					
e.1. colori grezzi					
e.2. colori coprenti					
e.2.1. colori "a toni caldi"					

e.2.2. colori "a toni freddi"	<b>NO</b>				<b>NO</b>
<b>F. in base al modo di illuminazione</b>					
f.1. insegne luminose					
f.1.1. ad emissione frontale diretta	<b>NO</b>				<b>NO</b>
f.1.2. ad emissione indiretta					<b>NO</b>
f.2. insegne illuminate					
<b>G. in base al tipo di sorgente luminosa</b>					
g.1. lampade a fluorescenza	<b>NO</b>				<b>NO</b>
g.2. lampade a incandescenza					
g.3. lampade "colorate"	<b>NO</b>				<b>NO</b>
<b>H. in base alla periodicità</b>					
h.1. pubblicità fissa					
h.2. pubblicità temporanea	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>I. in base alla dimensione</b>					
i.1 . per insegne vincolate ad edifici					
i.1.1. altezza uguale o inferiore a cm. 40					
i.1.2. altezza superiore a cm. 40	<b>NO</b>				<b>NO</b>
i.2. per insegne isolate					
i.2.2. superficie maggiore di mq. 3,00	<b>NO</b>				<b>NO</b>
i.2.1. superficie inferiore o uguale a mq. 3,00	<b>NO</b>		<b>NO</b>		<b>NO</b>

## **articolo 16 - Norme Aggiuntive Speciali**

In aggiunta alle disposizioni della Scheda Operativa Analitica valgono le seguenti norme:

### **a) Per la zona omogenea 1**

1. A fronte di una richiesta per l'esposizione di una o più insegne pubblicitarie nuove dove sia verificata l'esistenza di tracce di insegne precedenti, deve essere valutata l'opportunità di privilegiare interventi di restauro, recupero riproduzione con tecniche tradizionali delle insegne preesistenti. La valutazione in merito può essere espressa in base ai seguenti parametri:

- qualità formale dell'insegna preesistente;
- stato di conservazione della medesima;
- continuità nella denominazione dell'attività cui l'insegna si riferisce,
- continuità nel settore merceologico dell'attività.

Quando le insegne esistenti, o le tracce di esse, rivestono particolare interesse di valore storico-documentale, artistico, culturale o di costume vengono considerate come parti integranti dei manufatti su cui esse sono realizzate o esposte. Per cui, nei casi di richiesta per l'esposizione di una nuova insegna, dovrà essere valutata l'opportunità di privilegiare il recupero di insegne originali di particolare valore, mediante restauro o riproduzione, anche nei casi di mutamento di settore merceologico, di denominazione, di proprietà dell'attività cui l'insegna precedente si riferisce. In tali casi, accanto all'insegna originale, potrà eventualmente essere accostata, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, una o più nuove insegne.

2. La posizione, la forma e le dimensioni di tutti gli apparati pubblicitari devono risultare in stretta relazione formale con le caratteristiche peculiari del fronte dell'edificio su cui verranno applicate, fino a diventare elemento costituente proprio della composizione del progetto; in particolare, i vari impianti pubblicitari, devono venire posti in rapporto di simmetria con i principali elementi compositivi del prospetto dell'edificio su cui situano.

3. L'insieme delle diverse pubblicità deve fornire un'immagine coordinata per collocazione, grafica, colori e materiali; dev'essere inoltre valutato l'impatto complessivo delle pubblicità sull'edificio al fine di evitare l'affollamento nel caso di presenza di più pubblicità nel medesimo edificio o nel caso di fronte espositivo molto esteso.

4. A questo fine, devono venire attentamente valutati i seguenti parametri:

- composizione architettonica del prospetto interessato dalla pubblicità, con particolare riguardo alle forature;
- epoca originaria di costruzione dell'edificio;
- grado di conservazione delle originarie caratteristiche architettoniche in seguito ai lavori di manutenzione o di ristrutturazione;
- presenza di elementi decorativi o strutturali il cui pregio è valutato in relazione ad ogni singolo edificio.

5. In nessun caso sono ammesse insegne che nascondano, deturpino, danneggino, o in ogni modo compromettano, gli elementi caratteristici di un prospetto siano essi strutturali o puramente decorativi, quali: archi, architravi, portali, poggiali decorati, cornici, fregi, stipiti, aggetti e similari, parti in ferro, pietra, ecc. anche se di modesto valore artistico/storico, ma rilevanti ai fini della composizione architettonica del prospetto interessato dalla pubblicità.

6. Le insegne e i mezzi pubblicitari in genere non possono avere un'altezza superiore a cm. 40 se leggibili orizzontalmente; nel caso di insegne leggibili verticalmente il limite di cm. 40 deve essere

valutato nel senso della larghezza. In entrambi i casi, un'insegna o mezzo pubblicitario in genere non può comunque avere una superficie lorda complessiva superiore a mq. 2,50.

7. Per nessun edificio è ammessa l'installazione di alcuna forma di pubblicità relativa ad attività che non abbiano sede nell'edificio stesso.

#### **b) Per le zone omogenee 2, 3, 4, 3a, 4°**

1. Per i soli edifici costruiti in queste aree prima del 1950, anche se non di particolare pregio architettonico, storico o artistico, valgono le stesse norme indicate alla presente lettera a, ai punti 1, 2, 3, 4 e 5. Per gli edifici realizzati o totalmente ristrutturati in data seguente al 1950, valgono le indicazioni contenute nella Scheda Tecnica Analitica e/o inoltre i seguenti commi.

2. la superficie lorda complessiva di un'insegna o altro mezzo pubblicitario, posta sul fronte di un fabbricato o manufatto edilizio in genere sito nella zona 3, non può superare il limite di mq. 3.00.

3. Per le sole zone 4 non si pongono limiti dimensionali alla superficie lorda complessiva di un'insegna o un mezzo pubblicitario in genere, posta o realizzata sul fronte di un fabbricato o manufatto edilizio in genere purché non in contrasto col Nuovo codice della strada.

4. Per nessun edificio è ammessa l'installazione di alcuna forma di pubblicità relativa ad attività che non abbiano sede nell'edificio stesso.

5. L'insieme delle diverse pubblicità dovrà fornire un'immagine coordinata per collocazione, grafica, colori e materiali, inoltre, dovrà venire valutato l'impatto complessivo delle pubblicità sull'edificio al fine di evitare, in ogni caso, il sovraffollamento pubblicitario.

#### **c) Per le zone non perimetrate**

1. In conformità alla Scheda Analitica Operativa, sono ammesse in questa area solo pubblicità vincolate ad edifici oltre ai segnali stradali di direzione previsti dall'articolo 134 del D.P.R. n. 495/92.

2. Forma, colori e dimensioni delle pubblicità suddette devono essere uniformate alle caratteristiche previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione e devono inoltre rigorosamente rispettare il dettato del precedente art. 11 sulla sicurezza stradale.

#### **d) Isole informative**

1. Negli elaborati grafici allegati al Piano Pubblicità e Pubbliche Affissioni, tavola n. 4, vengono individuate in numero e posizione adeguata, delle aree specializzate denominate "Isole Informative" che hanno lo scopo di fornire un servizio da porre in luoghi di particolare rilevanza ai fini del traffico veicolare e della struttura urbanistica comunale. Il servizio consiste nella possibilità di attingere direttamente da parte dell'utente, mediante opportuni dispositivi informatici multimediali, qualsiasi informazione sul territorio comunale di Cornedo Vicentino: sulle attività ivi insediate, sugli uffici e sulle strutture pubbliche e in generale su tutti i servizi di pubblico interesse e utilità di vario tipo e livello, anche sovracomunali ed extracomunali.

2. La realizzazione di dette Isole può avvenire solo a seguito di approvazione di progetto esecutivo, ove sia indicato con precisione il tipo e il numero di apparati destinati a fornire le informazioni di pubblica utilità, possibilmente dotati di tecnologia elettronica interattiva avanzata, oltre alla dotazione di elementi di arredo urbano atti alla creazione di arredi sosta temporanea per gli automobilisti.

3. Nel progetto delle isole, deve essere prevista la possibilità di disporre di ambienti da adibire ad ufficio informazioni con presenza temporanea di personale, in occasione di eventi di particolare rilevanza e di pubblico interesse.

4. E' prevista nelle Isole informative una elevata concentrazione di apparati pubblicitari, è prevista l'installazione di supporti autonomi atti all'esposizione di cartelloni pubblicitari, così pure la creazione di supporti multipli per pubblicità denominati "Totem", devono venire installate un

numero adeguato di plance di pubbliche affissioni di grande formato oltre al formato normale, risulta pure ammissibile la posa di orologi, datari, termometri digitali luminosi, anche di grande formato, aventi scopi pubblicitari, cartelli a messaggio variabile, così come ogni altro apparato di arredo urbano con funzioni di supporto pubblicitario.

### **articolo 17 - Posizionamento delle insegne pubblicitarie aggettanti**

1. Le insegne pubblicitarie a bandiera, sospese, o a parete con sporgenza superiore ai 15 cm. dal fabbricato cui sono vincolate, vengono considerate dal presente Regolamento come aggettanti.
2. Nelle zone omogenee 1, sono ammesse le insegne pubblicitarie a bandiera e/o sospese (art. 14) solo se realizzate in materiale tradizionale (art. 14 lett. D.1), collocate ad una altezza superiore a 250 cm. dal suolo pedonabile con sporto dal piano di facciate dell'edificio inferiore a 70 cm.; possono essere inoltre autorizzabili insegne a parete aggettanti, non del tipo a plafoniera luminosa, purché poste ad altezza minima dal suolo pedonabile superiore a 220 cm.. Insegne di profondità inferiore al limite di 15 cm. di cui al punto 1, poste ad una altezza inferiore ai 220 cm. dal suolo pedonabile, non dovranno essere autorizzate qualora costituiscano ostacolo o pericolo per i pedoni.
3. Le zone N.P. sono equiparabili alle zone 1 tranne per la possibilità di installare anche insegne di tipo sospeso.
4. Nelle rimanenti zone il distacco minimo dal suolo pedonabile delle insegne aggettanti non può essere inferiore ai 250 cm..
5. Per le insegne aggettanti che ricadono su aree destinate a traffico veicolare, il distacco minimo dal suolo dev'essere conforme al vigente Codice della Strada.

## **Capo III – Altre forme di pubblicità**

### **articolo 18 - Definizione di altre forme di pubblicità**

Gli apparati pubblicitari ricadenti sotto la presente definizione sono quelli descritti all'art.47, commi 3-5-6-7-8, del D.P.R. 495/92, non diversamente regolamentati o definiti nel precedente Capo II.

### **articolo 19 - Cartelli Stradali**

1. Si definisce “cartello” quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta,
2. Si definisce “cartello stradale” il cartello di cui al punto 1, quando sia posto lungo una strada oppure in prossimità o in vista di una strada.
3. I cartelli possono venire realizzati unicamente in base alle seguenti caratteristiche:

#### **a) Cartelli in zona 1**

Il presente Regolamento vieta la posa di qualsiasi cartello stradale nella Zona 1, posto in opera sia su suolo privato che pubblico, diverso dai segnali stradali regolamentari.

#### **b) Cartelli in zone 2, 3 e 4**

Cartelli ricadenti totalmente su aree private o pubbliche:

cartelli posti perpendicolarmente al senso di marcia:

dimensioni massime nelle zone omogenee 3 = mq. 2,00

dimensioni massime nelle zone omogenee 2 = mq. 4,00

dimensioni massime nelle zone omogenee 4 = mq. 6,00

cartelli posti parallelamente al senso di marcia:

dimensioni massime nelle zone omogenee 3 = mq. 3,00

dimensioni massime nelle zone omogenee 2 = mq. 6,00

dimensioni massime nelle zone omogenee 4 = mq. 12,00

### **c) Cartelli in zone NP**

Il presente Regolamento autorizza la posa di qualsiasi cartello stradale nelle zone NP, posto in opera sia su suolo pubblico che privato, esclusivamente lungo la SS. 246 e la Strada Provinciale per Priabona. Tali cartelli devono mantenere una distanza minima dalla sede stradale di m. 3 e massima di m. 6. Al di fuori di tali aree il presente Regolamento vieta la posa di qualsiasi cartello sia su area pubblica, sia su area privata.

Cartelli posti perpendicolarmente al senso di marcia: dimensioni massime nella zona omogenea NP = mq. 6,00.

Cartelli posti parallelamente al senso di marcia. dimensioni massime nella zona omogenea NP = mq. 12,00

4. Le dimensioni massime imposte per i cartelli sono riferite alla sola superficie destinata a messaggio pubblicitario; sono dunque da intendersi al netto della struttura di supporto che comunque deve essere proporzionata al cartello.

5. Nei casi autorizzabili può essere installato su ogni supporto posto, nell'area di pertinenza di edifici sede di attività, un solo cartello per ognuna delle stesse.

6. Gli impianti pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di circolazione stradale i cartelli possono diventare bifacciali; possono pertanto essere autorizzati anche cartelli con messaggi pubblicitari diversi su ciascuna delle due facce, oppure possono venire accoppiati diversi cartelli contrapposti.

7. Nel caso di installazione multipla di cartelli stradali devono essere rispettate le dimensioni massime previste dal presente articolo. Per dimensione massima si intende la somma delle superfici dei singoli cartelli.

8. L'installazione di cartelli ricadenti su area privata è limitata ad attività che abbiano sede nell'edificio di cui l'area scoperta costituisce diretta pertinenza.

9. L'installazione di cartelli è ammissibile anche all'interno di Isole informative di cui all'art. 16/d del presente Regolamento: ricorrendo tale caso, spetta al progetto esecutivo la definizione di tutte le caratteristiche, le dimensioni e la posizione di detti cartelli.

10. I supporti per cartelli all'interno del Centro Abitato dovranno inoltre rispettare le seguenti distanze minime:

a) m. 50 da cartelli e mezzi pubblicitari posti su aree private;

b) m. 50 da qualunque segnale stradale;

c) m. 50 da asse di intersezioni ed incroci stradali solo quando in tali incroci siano posti segnali stradali e/o semafori;

d) m. 1,5 dal limite della carreggiata.

Sono esclusi dai limiti suddetti i cartelli posti all'interno delle "Isole Informative".

11. I cartelli e la loro struttura devono avere sagoma regolare, in particolare sono vietati i cartelli di forma triangolare, circolare e quelli posti su un supporto inclinato rispetto alla verticale al suolo.

12. Gli impianti pubblicitari costituiti da supporto e cartelli, non devono presentare parti sporgenti e spigoli vivi che possano recare danno a cose, persone o animali che si trovino a transitare nei pressi

degli stessi: nel contempo ogni sporgenza o oggetto di tali impianti non deve avere un distacco inferiore a cm. 250 dal suolo pedonabile.

13. I cartelli non possono essere in nessun caso luminosi né rifrangenti, possono però essere illuminati da sorgenti luminose esterne fissate al medesimo supporto del cartello, purché tale illuminazione non provochi abbagliamento alcuno.

14. I cartelli e i supporti devono essere prodotti con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici: le strutture di sostegno, sia nella parte fuori terra sia nelle fondazioni, devono essere opportunamente dimensionate per resistere alla spinta del vento.

15. La manutenzione in perfetto stato dei cartelli spetta separatamente ad ogni Richiedente, mentre è onere di tutti i Richiedenti la manutenzione in perfetto stato del supporto.

16. In caso di mancata manutenzione vengono comminate, al Richiedente, nel caso di singolo cartello, o ai Richiedenti, nel caso del supporto o dell'insieme dell'impianto, le sanzioni previste al titolo D - Capo III - della presente normativa.

17. Per l'installazione di cartelli pubblicitari si rimanda all'osservanza dell'art. 11 "Norme generali sulla sicurezza stradale" del presente Regolamento.

## **articolo 20 - Cartelli di indicazione di attività ricettiva e di ristorazione - Cartelli di indicazione di attività produttive**

1. I segnali stradali, diversi dai cartelli, impiegati per la pubblicizzazione e l'avvio a sedi di attività ricettiva o di ristorazione quali: alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc, devono essere conformi alla tipologia dei segnali di direzione prevista dall'art.134 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada". La norma è ugualmente valida nel caso dei segnali per la pubblicizzazione e l'avvio a sedi di attività produttive artigianali e/o industriali.

2. Tali segnali di direzione possono associare il marchio alla denominazione della ditta pertanto sono da ritenersi segnali stradali a tutti gli effetti di legge. La loro realizzazione ed esposizione è quindi disciplinata dalle disposizioni del citato D.P.R. n° 495/92 oltre a quelle del presente Regolamento; la localizzazione e la vigilanza sono riservati agli uffici competenti in materia di viabilità e circolazione stradale.

4. Detti segnali di direzione sono anche soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) sono installati esclusivamente su appositi supporti di proprietà dell'amministrazione comunale

b) devono essere localizzati in posizione assegnata dal competente ufficio in modo da non interferire con la segnaletica stradale

c) il periodo di esposizione è soggetto ad autorizzazione per una durata di 3 anni rinnovabile

d) forma, dimensioni e colore devono essere in conformità al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada

e) essendo una forma di pubblicità individuale, sono soggetti al pagamento dell'imposta comunale per la pubblicità.

## **articolo 21 - Pubblicità Temporanea**

### **a) Striscioni**

1. Ai fini del presente Regolamento per "striscione" è da intendersi l'elemento bidimensionale bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa finalizzato alla promozione pubblicitaria di beni, servizi, manifestazioni o spettacoli.

2. L'Amministrazione comunale può mettere a disposizione una serie di supporti, adeguati per numero e per posizione, adibiti allo scopo esclusivo di fornire un sostegno per l'esposizione di striscioni o teli ricadenti su area stradale.

3. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento dell'evento cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni le distanze minime dagli altri mezzi pubblicitari sono di 25 metri.

4. E' vietato l'uso di supporti impropri, come alberi o pali per l'illuminazione pubblica, per il fissaggio e l'esposizione di striscioni o teli ricadenti su area pubblica o strade comunali, provinciali, regionali o statali.

5. Per manifestazioni pubbliche sono ammesse deroghe al precedente articolo solo in seguito ad atto emanato dal Sindaco.

6. Anche gli striscioni o teli ricadenti completamente su suolo privato, costituendo pubblicità a tutti gli effetti, necessitano di autorizzazione da rilasciare a seguito di domanda scritta inoltrata dall'avente titolo, precisando la data di inizio e la durata dell'esposizione.

7. Nel caso che il terreno interessato sia di pertinenza di edifici condominiali necessita allegare alla domanda il benestare di tutti gli aventi titolo.

#### **b) Stendardi**

1. Ai fini del presente Regolamento, per stendardo è da intendersi un elemento bidimensionale monofacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, aderente ad una superficie di appoggio abitualmente destinata ad uso diverso, finalizzato alla promozione pubblicitaria di beni, servizi, manifestazioni o spettacoli e che può essere illuminato da sorgente luminosa esterna.

2. Nella Zona 1 è ammessa l'esposizione di stendardi esclusivamente per manifestazioni di pubblico interesse: culturali, sportive e per spettacoli pubblici; sono esclusi gli stendardi a scopo pubblicitario commerciale.

3. In tutte le altre Zone omogenee è autorizzabile l'esposizione di stendardi anche a puro scopo pubblicitario, ma solo in coincidenza di eventi eccezionali: chiusure, fallimenti, vendite promozionali, aperture di nuovi esercizi, ecc.

4. L'esposizione sarà possibile solo previa presentazione di domanda all'apposito ufficio anche da parte di persone fisiche o giuridiche diverse in tutto o in parte dagli aventi titolo di proprietà dell'edificio interessato.

5. L'autorizzazione all'esposizione è temporanea e avrà la durata dell'evento cui lo stendardo si riferisce più i 15 giorni antecedenti la data dell'evento stesso.

#### **c) Tabelloni esposti in cantieri edili**

1. Al fine di garantire la massima trasparenza sugli atti pubblici per salvaguardare il decoro urbano, tutti i cartelli relativi ad attività edilizie dovranno essere uniformati ai modelli emanati dall'Ufficio Tecnico comunale o dal competente Ufficio per la pubblicità.

2. E' autorizzata l'esposizione, in ambito di cantiere, di cartelloni pubblicitari delle ditte appaltatrici e sub appaltatrici dei lavori in atto, purché tali cartelli non vengano associati o accostati ai tabelloni obbligatori di cui al presente articolo, o alla segnaletica obbligatoria in materia di anti infortunistica.

#### **d) Altre forme di pubblicità temporanea**

Altre forme di pubblicità esposte in forma mobile o temporanea su spazi privati sono equiparabili a tutti gli effetti alla pubblicità ordinaria.



## **articolo 22 - Pubblicità su tende e cappottine parasole**

1. Le scritte riportate su tende e/o cappottine parasole sono equiparate a tutti gli effetti alle altre forme di pubblicità ordinaria.

## **articolo 23 - Segno orizzontale reclamistico**

1. E' da considerare "Segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale o di altre pavimentazioni esterne, con materiali e tecniche diverse, di scritte in caratteri alfa numerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. Sono realizzabili in tutte le Zone omogenee, ma solo su proprietà di terreno del Richiedente o su autorizzazione scritta dell'avente/i titolo.

3. Sono realizzabili solo per composizione ad intarsio o assemblaggio o incastro o accostamento di materiali vari per pavimentazione di diversi colori o di diversa natura, come ad es.: materiali lapidei, masselli autobloccanti di calcestruzzo, manufatti in laterizio; è inoltre possibile anche la creazione di scritte con posa di componenti in metallo.

4. E' possibile anche creare un dislivello tra il piano di calpestio e la scritta purché tale differenza rientri all'interno dei limiti previsti dalla legge 13/89 sul superamento delle barriere architettoniche.

5. Le scritte su pavimentazioni esterne sono equiparate alla pubblicità ordinaria.

## **articolo 24 - Elementi di Arredo Urbano con Pubblicità Fermate di Mezzi del Trasporto Pubblico**

1. A scopo esemplificativo, si elencano alcuni degli elementi che vengono considerati di arredo urbano, suscettibili di essere impiegati quali supporti per la pubblicità: orologi, barometri, termometri e datari, transenne, sedute, contenitori di rifiuti, chioschi, pensiline e coperture, gazebo, fioriere, portacicli, dissuasori di traffico, fermate di mezzi pubblici ed altri articoli affini.

2. La posa di elementi di arredo urbano da impiegarsi quali supporti per la pubblicità, è autorizzabile esclusivamente nell'ambito delle Zone omogenee 2, 3 e 4, previo ottenimento di autorizzazione se la posa avviene a cura di soggetto privato.

3. Nelle rimanenti Aree omogenee: 1 e Zone Non Perimetrata, ne è vietata l'installazione, ad eccezione degli elementi per la segnalazione delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico.

4. In particolare, la fornitura e posa di elementi per la segnalazione e l'individuazione dei punti di fermata dei mezzi di trasporto pubblico deve venire preventivamente regolamentata tra ente fornitore del servizio e Amministrazione comunale; in particolare deve venire redatto un capitolato di oneri ove siano precisate: le competenze per la manutenzione e posa di detti elementi, la proprietà degli stessi e il soggetto debitore dell'imposta o diritto per la pubblicità o l'affissione colà effettuata nei confronti del Comune di Cornedo Vicentino, tempi e modalità di riscossione.

## **articolo 25 - Serbatoi per G.P.L. — Silos - volumi tecnici e affini**

1. I serbatoi per il G.P.L. o altri combustibili liquidi recanti scritte e/o simboli di identificazione, purché visibili da luogo pubblico, sono assimilabili a pubblicità ordinaria e vengono equiparati a un unico mezzo pubblicitario polifacciale.

2. Nel caso in cui i serbatoi citati risultano mascherati da siepi e similari o siano interrati, ovvero non risultino visibili da luogo pubblico, decade il loro carattere, di mezzo pubblicitario e con esso le conseguenze derivanti dall'applicazione del presente Regolamento.

3. I silos di aziende artigianali, industriali e agricole, le cabine elettriche private ed altri "volumi tecnici" isolati possono essere utilizzabili quali supporti per pubblicità nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del presente Regolamento.

4. Vengono assimilati a mezzi pubblicitari polifacciali anche altri apparati quali lanterne pubblicitarie di esercizi pubblici e affini.

### **articolo 26 - Pubblicità in impianti sportivi**

1. Gli apparati pubblicitari esposti in forma temporanea o permanente all'interno del perimetro di impianti sportivi in genere, siano essi pubblici o privati, nel caso risultino visibili dall'esterno degli impianti stessi da luogo pubblico, sono assimilabili a Pubblicità Ordinaria a tutti gli effetti del presente Regolamento.

2. Si vieta peraltro di esporre materiale pubblicitario all'interno del perimetro di impianti sportivi in genere, posto in modo tale per cui una faccia del mezzo risulti visibile unicamente dall'esterno dell'impianto sportivo stesso.

### **articolo 27 - Volantini o Manifestini**

1. La distribuzione di volantini ad esclusivo scopo commerciale nel Comune di Cornedo Vicentino è ammessa solo se effettuata a domicilio con impostazione nelle apposite caselle per lettere.

2. La distribuzione dei volantini o dei manifestini commerciali nei luoghi pubblici può avvenire mediante distribuzione a mano solamente previa comunicazione e pagamento dell'imposta all'Ufficio competente del Comune di Cornedo con indicazione dei giorni e delle persone incaricate.

3. E' vietata su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini effettuata da mezzi aerei, da veicoli in genere, oppure nei parabrezza delle auto in sosta, ecc.

4. Dall'obbligo di cui al comma 2 sono escluse o godono di riduzione le pubblicità, le insegne e gli avvisi citati agli artt. 16 e 17 del D.L. 15 novembre 1993 n.507.

### **articolo 28 - Pubblicità effettuata in forma mobile o ambulante**

1. E' consentito, sull'intero territorio comunale il transito e la semplice fermata di veicoli attrezzati a scopi pubblicitari o recanti scritte e messaggi pubblicitari, purché si svolga nell'osservanza totale delle disposizioni previste dall'articolo 57 "pubblicità sui veicoli", del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada", oltre al rispetto delle norme di circolazione locale.

2. E' invece proibita per ragioni di decoro, conformi alle finalità del presente regolamento, la sosta o lo stazionamento protratto per qualsiasi periodo di tempo oltre la normale fermata, di veicoli attrezzati a scopi pubblicitari sia su suolo pubblico, che sia accessibile al pubblico, sia visibile da tali luoghi.

### **articolo 29 - Pubblicità fonica**

La pubblicità fonica sulle strade e in genere sugli spazi pubblici e/o aperti al pubblico è soggetta ad autorizzazione nelle forme stabilite dal vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, il Sindaco si riserva di negare la predetta autorizzazione o limitarla a determinate zone ed orari a propria discrezione.

### **articolo 30 - Insegne all'interno di negozi**

Le insegne pubblicitarie poste all'interno di un locale pubblico e/o aperto al pubblico sono equiparate a pubblicità ordinaria e ricadono nella disciplina del presente Regolamento quando sono correttamente leggibili solo dall'esterno del locale stesso.

## **CAPO IV – Disposizioni Speciali**

### **articolo 31 - Limitazioni e divieti estesi a tutto il territorio comunale**

1. E' proibita l'esposizione stabile o temporanea, di ogni tipo di segnaletica pubblicitaria, mobile e/o provvisoria, su spazi pubblici non diversamente formata all'interno del presente Regolamento. Non è soggetta alle limitazioni precedenti l'esposizione temporanea di cartellonistica e segnaletica da parte di imprese appaltatrici di lavori stradali e/o edili regolarmente autorizzati.

2. E' proibita la posa di orologi analogici, da impiegarsi quale supporto per pubblicità, lungo tutte le strade di scorrimento veicolare, nonché entro un raggio di 50 metri dagli incroci stradali.

3. E' proibita l'installazione di supporti per le pubblicità fisse recanti immagini di planimetrie e/o elaborazioni grafiche del territorio comunale e/o comprensoriale, al di fuori di quanto autonomamente operato per iniziativa comunale. In particolare si vietano le tabelle a rame sbalzato e verniciato, in lamiera o legno o materiali plastici, verniciate o laccate.

### **articolo 32 - Manutenzione obbligatoria degli apparati pubblicitari**

I Richiedenti l'esposizione di pubblicità in forma visiva, a qualsiasi tipologia essa appartenga, sono tenuti a mantenere in buono stato di conservazione tale pubblicità in accordo con le finalità generali del presente Regolamento. I contravventori potranno essere soggetti alle sanzioni previste dal seguente Titolo D - Capo III.

## **CAPO I – Pubbliche Affissioni**

### **articolo 33 - Definizione di Pubbliche Affissioni**

1. Ai fini e per gli effetti delle presenti norme, si definisce come Pubbliche Affissioni la forma di pubblicizzazione di beni, servizi e manifestazioni, effettuata in veste grafica, tramite l'affissione in appositi spazi designati dall'Amministrazione comunale, oppure su spazi privati opportunamente definiti alle seguenti Sezioni II e III, di: manifesti, cartelli, avvisi, bandi, poster, locandine, annunci, ordinanze, notificazioni, disposizioni, delibere, dichiarazioni, proclami, editti, decreti, comunicati, appelli, programmi, informazioni, messaggi, provvedimenti, bollettini, rapporti, note, inviti, convocazioni, notiziari, riviste, giornali, pubblicazioni, rotocalchi, elenchi, liste, tabelle, cataloghi; di qualunque materiale costituiti.

2. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materia di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

### **articolo 34- Classificazione delle Pubbliche Affissioni**

1. Il presente Regolamento stabilisce la ripartizione delle superfici degli impianti pubblici da destinare ad affissioni, tra:

- affissioni di natura commerciale
- affissioni prive di rilevanza economica,

inoltre tra:

- superfici per pubbliche affissioni gestite direttamente dal Comune, o da eventuale concessionario,
- superfici per l'effettuazione di affissioni dirette, da attribuire a soggetti privati.

2. Il presente Regolamento definisce come:

- **AFFISSIONI COMUNI** quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura del Comune o del suo concessionario.
- **AFFISSIONI DIRETTE** quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal Comune.
- **AFFISSIONI SPECIALI** quelle prive di rilevanza economica, ovvero in cui la natura commerciale non sia preminente, effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal Comune.

### **articolo 35 - Tipologia e dislocazione degli impianti per affissioni**

1. La tipologia e la dislocazione di tutti gli impianti per affissioni sono illustrate negli elaborati grafici allegati al presente Regolamento e costituenti il Piano generale degli impianti.
2. Detti elaborati hanno un valore indicativo circa la localizzazione ed il numero degli impianti e possono essere modificati, in relazione alle esigenze del territorio comunale, con deliberazione della Giunta comunale.

## ***CAPO II – Affissioni comuni, dirette e speciali***

### **articolo 36 - Servizio delle affissioni comuni**

1. Il servizio delle affissioni comuni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti come definiti al precedente articolo 33, contenenti comunicazione aventi rilevanza economica nella misura stabilita dall'Amministrazione.
2. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni comuni è effettuato in forma diretta dal Comune.
3. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507; tuttavia l'amministrazione può affidare a terzi il solo attacchinaggio delle affissioni comuni.
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione dello stesso.

### **articolo 37 - Spazi e supporti per le Affissioni comuni**

1. Le Pubbliche Affissioni nel Comune di Cornedo Vicentino devono venire effettuate esclusivamente in appositi spazi, costituiti da idonei supporti detti "plance", a tal fine realizzati e dislocati, sul territorio a cura dell'Amministrazione comunale, secondo il Piano generale degli impianti di cui al precedente art. 2.
2. Derogano da tale vincolo solo alcune categorie di "Affissioni Speciali" così come definite nella seguente sezione III.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita nel presente Regolamento in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 mq. per ogni mille abitanti.

### **articolo 38 - Localizzazione degli spazi per le Affissioni comuni**

1. L'elenco aggiornato delle località ove l'Amministrazione ha predisposto gli spazi per le Affissioni è disponibile presso la sede dell'Ufficio competente.
2. In detto elenco, oltre alle località, è specificata la disponibilità degli spazi in termini di moduli, il modulo base per ogni spazio di affissione è di cm. 100 x h. 140.

### **articolo 39 - Nuovi spazi per le Affissioni comuni**

1. L'amministrazione comunale, tramite i suoi uffici, può prescrivere che debbano venire poste in opera nuove plance per Affissioni ogni qualvolta risultino ultimate le opere di urbanizzazione primaria all'interno di un'area soggetta a piano urbanistico attuativo: Piano di recupero, Piano di lottizzazione, Piano insediamenti Produttivi, ecc.; oppure quando vengano realizzate opere pubbliche o aperte all'uso pubblico quali: piazze, parcheggi, slarghi, aree a verde attrezzato, ecc.. La posa di tali plance dovrà avvenire a carico dell'Amministrazione comunale, oppure andrà prevista in sede di convenzione, a carico dei lottizzanti, nel caso di lottizzazioni di iniziativa privata.

2. La localizzazione delle plance per affissioni dovrà essere prevista all'interno di parcheggi, aree di sosta, piazze e aree pedonali in genere.

### **articolo 40 - Disponibilità degli spazi per affissioni**

In occasione di eventi particolari, quali ad esempio consultazioni elettorali locali e nazionali. l'amministrazione si riserva la facoltà di ridurre in tutto o in parte il numero e la dislocazione degli spazi disponibili per le Pubbliche Affissioni normali, riservando di conseguenza l'impiego degli spazi indisponibili alle organizzazioni che partecipano al particolare evento in questione, ad esempio: partiti, associazioni, enti. ecc.

### **articolo 41 - Reclami**

1. Gli eventuali reclami per disservizi formulati da parte dei Committenti non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza dei termine dell'affissione.

2. Gli eventuali reclami avversi a sanzioni nei riguardi dei committenti non verranno presi in considerazione se presentati oltre sessanta giorni dal ricevimento di eventuale verbale di accertamento di infrazione alle norme del presente Regolamento.

### **articolo 42 - Disciplina delle Affissioni dirette**

Il Comune si riserva di stabilire la superficie da destinare ad affissioni aventi natura commerciale, in spazi diversi dagli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni gestite direttamente dal Comune o dal concessionario da questi delegato; nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e delle finalità generali del presente Regolamento in merito alla conservazione del decoro urbano. Per la loro natura ibrida, le affissioni dirette ricadono nella disciplina dell'imposta per la pubblicità.

### **articolo 43 - Bacheche per affissioni commerciali di esercizi privati**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione alla posa di bacheche, su supporto autonomo o vincolate ad altro manufatto, da destinare a spazi per affissioni di natura economica a cura di soggetti privati quali: Agenzie immobiliari, Agenzie Turistiche e di Viaggio, ecc., nell'ambito delle zone perimetrate del territorio comunale.

2. L'Amministrazione valuta tutti gli elementi che possono concorrere a formare una decisione: impatto sull'ambiente urbano, rilevanza sociale dell'informazione commerciale, estensione del fenomeno, dislocazione, numero e tipologia degli impianti richiesti e ogni altro elemento ritenuto importante per concorrere a formare la valutazione.

3. L'amministrazione si riserva di stabilire un numero massimo, uguale per tutti i Richiedenti, di detti impianti realizzabili.

4. La posa delle bacheche in esame, potrà venire autorizzata anche in aderenza a fabbricati di proprietà privata; ricorrendo tale caso, l'istanza edificatoria dovrà essere sottoscritta congiuntamente, oltre che dal Titolare dell'esercizio, anche da tutti gli aventi titolo di proprietà o equivalente sull'immobile sede di posa della bacheca.

5. Particolare riguardo deve essere usato in tal caso, nella valutazione dell'impatto della bacheca sulla composizione architettonica dell'edificio, in special modo per fabbricati storici. Devono essere osservate tutte le disposizioni dell'art. 16 (norme aggiuntive e speciali) della presente normativa.

6. La tipologia e la finitura di dette bacheche dovrà essere omogenea ai modelli presentati negli elaborati grafici del presente Regolamento e conforme allo spirito e finalità della presente normativa.

#### **articolo 44 - Affissioni su vetrine per esercizi pubblici e commerciali**

1. Secondo le consuetudini vigenti e data la natura dei beni e servizi commercializzabili si concede l'uso delle superfici interne, delle vetrine e delle porte d'ingresso degli esercizi pubblici o comunque dei locali in cui avviene la vendita la somministrazione o la prestazione di beni e servizi, come spazi per l'affissione di materiale pubblicitario.

2. Quanto precedentemente concesso deve essere inteso limitatamente a:

- a) pubblicità dell'esercizio stesso;
- b) locandine e manifesti per la pubblicizzazione di spettacoli e manifestazioni;
- c) avvisi istituzionali e di pubblico interesse.

3. Non si concede l'utilizzo delle sopracitate superfici per affissioni relative a soggetti economici terzi.

4. Non è autorizzata l'affissione su superfici esterne diverse da porte e/o vetrine.

#### **articolo 45 - Rivendite ed edicole di giornali**

1. L'amministrazione comunale concede alle rivendite di giornali, nel rispetto delle consuetudini locali, l'affissione sulle superfici esterne dell'edificio stesso, di materiale pubblicitario vario inerente l'attività ivi svolta.

2. L'autorizzazione viene concessa a patto che:

- l'Esercente della rivendita presenti una domanda presso l'ufficio competente ove sia indicata l'ubicazione dell'esercizio e gli spazi occupati dalle affissioni in oggetto
- alla domanda sia allegata una fotografia ove risulti chiaramente delimitato lo spazio destinato a tali affissioni
- le affissioni avvengano esclusivamente su appositi supporti da ritirarsi a cura dell'Esercente durante i periodi di chiusura della rivendita.

3. La violazione di dette norme comporta la revoca dell'autorizzazione.

#### **articolo 46 - Disciplina delle Affissioni Speciali**

1. Il Comune si riserva di stabilire la superficie da destinare ad affissioni contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, di pubblico spettacolo, di costume, comunque prive di rilevanza economica, ovvero ove l'aspetto commerciale non sia prevalente.

2. Tali affissioni speciali devono avvenire in spazi diversi dagli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni gestite direttamente dal comune o dal concessionario da questi delegato nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e delle finalità generali del presente Regolamento in merito alla conservazione del decoro urbano.

3. Le affissioni di cui alla presente Sezione vengono, per praticità, definite "avvisi".

#### **articolo 47 - Bacheche per Avvisi di Pubblico Interesse**

1. L'Amministrazione comunale può provvedere a mettere a disposizione degli Enti, Comitati, Istituzioni, Fondazioni, Opere, Istituti, Scuole, Gruppi, Associazioni, Organizzazioni, Società,

Circoli, Club, Partiti, Sindacati, ecc., che ne facciano richiesta, una serie di bacheche, adeguate per numero e per distribuzione sul territorio comunale, atte ad accogliere affissioni di varia natura.

2. La disponibilità di dette bacheche risulta altresì valida a favore delle sale di spettacolo e locali di intrattenimento in genere: sale cinematografiche, Sale per musica, Teatri, Sale da ballo, Clubs, ecc..

3. L'Amministrazione accoglierà le richieste, contenenti anche una indicazione di preferenza tra le bacheche a disposizione, sulla base di una graduatoria, stilata dall'ufficio competente in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, che tenga conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. Ottenuta l'assegnazione della bacheca si accederà all'uso previo il pagamento di un canone di affitto annuo rivalutabile, decorrente in ogni caso dal primo gennaio di ogni anno.

5. La misura del canone di affitto é stabilita annualmente dalla Pubblica Amministrazione.

6. L'Amministrazione si incarica di applicare una targhetta identificativa alla bacheca, unificata per tipologia, col nome dell'Assegnatario.

7. All'Assegnatario spetta l'onere di manutenzione della bacheca; in difetto di ciò, ai fini della conservazione del decoro urbano, interverrà direttamente l'Amministrazione che provvederà ad addebitare i costi sostenuti direttamente all'Assegnatario.

8. L'assegnazione può essere revocata con effetto immediato dalla Giunta comunale qualora ricorrano i casi di:

- cessazione di attività dell'assegnatario,
- scioglimento del sodalizio,
- insolvenza nei confronti dell'Amministrazione,
- uso improprio della bacheca assegnata,
- mancata manutenzione della bacheca,
- esposizione nella bacheca di affissioni contrarie alla morale pubblica.

9. In caso di revoca dell'assegnazione, subentra il primo fra i Richiedenti non assegnatari in graduatoria; in difetto di ciò si provvederà all'assegnazione ad altro sodalizio già Assegnatario.

10. L'affissione in dette bacheche deve avvenire a cura dell'Assegnatario.

11. Il versamento del canone deve essere effettuato in misura annua anticipata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

#### **articolo 48 - Bacheche per pubblici spettacoli e manifestazioni sportive**

1. L'Amministrazione comunale concede l'autorizzazione alla posa di bacheche da destinare a spazi per affissioni di Sale cinematografiche, Sale per la musica, Teatri o locali per pubblici spettacoli in genere; così pure bacheche per affissioni relative a manifestazioni sportive periodiche di pubblico interesse in impianti sportivi stabili, sia pubblici che privati, come: stadi, palazzetti dello sport, ecc.; tali bacheche potranno essere autorizzate in aggiunta a quelle messe a disposizione dall'Amministrazione in accordo col precedente articolo.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente potrà esser concessa a seguito di presentazione di istanza a edificare, sottoscritta congiuntamente dal proprietario o avente titolo oltre che dall'Ente gestore del locale pubblico, ove siano contenute esaurienti indicazioni relative alla distribuzione territoriale di dette bacheche, al loro numero complessivo, alla loro forma, dimensioni, materiali impiegati e colori, il tutto nel rispetto delle norme della presente normativa e delle finalità generali del Regolamento per la Pubblicità e le Pubbliche affissioni.

3. La posa potrà venire autorizzata sia su beni immobili di proprietà privato che di proprietà pubblica; ricorrendo il primo caso, l'istanza di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritta anche da tutti gli aventi titolo di proprietà o equivalente sul bene.

4. La tipologia e la finitura di dette bacheche dovrà esser omogenea ai modelli presentati negli elaborati grafici del presente Regolamento e conforme allo spirito e finalità della presente normativa.

#### **articolo 49 - Annunci funebri**

1. L'Amministrazione comunale provvede alla collocazione di appositi supporti, adeguati per numero, dimensioni e posizione, atti all'affissione esclusiva di annunci funebri.

2. L'accesso all'uso di detti supporti è riservato alle Imprese di Onoranze Funebri, le quali si incaricano anche della manutenzione degli stessi oltre che della rimozione degli annunci vecchi o deteriorati.

3. E' vietata l'affissione di annunci funebri su qualsiasi altro supporto o spazio diverso da quelli previsti.

#### **articolo 50 - Spazi per avvisi di pubblico interesse non commerciali: avvisi comunali - manifestazioni sportive - papiri di laurea**

1. L'Amministrazione comunale, a seguito dell'adozione del presente Regolamento, si riserva la facoltà di mettere a disposizione un numero adeguato di plance da destinare ad avvisi di pubblico interesse.

2. In detti spazi potrà esserci esposto ogni genere di affissioni purché non di natura commerciale e non proveniente da Assegnatari di altre bacheche e spazi di cui all'art. 43, ad eccezione delle affissioni effettuate per spettacoli e manifestazioni sportive che possono accedere sia all'uso delle bacheche previste dall'art.43 che alle plance previste al presente articolo.

3. In particolare, in ossequio alle consuetudini locali, tali spazi potranno essere occupati con: avvisi dell'Amministrazione Comunale o altri Enti Territoriali, avvisi di soggetti di diritto pubblico, Enti Morali, Associazioni culturali, manifesti e locandine per spettacoli e manifestazioni sportive, manifestazioni pubbliche in genere quali: sagre popolari, festeggiamenti, ricorrenze, feste e manifestazioni pubbliche in genere, manifesti di laurea comunemente denominati "papiri".

### ***CAPO III – Divieti e limiti estesi a tutto il territorio comunale***

#### **articolo 51 - Affissione diretta**

E' vietata l'affissione diretta da parte di ogni soggetto diverso dal Comune o dal concessionario del servizio, ad eccezione dei casi previsti nelle precedenti Sezioni: Affissioni dirette e Affissioni speciali.

#### **articolo 52 - Affissioni fuori dagli spazi consentiti**

Nessuna forma di affissione può avvenire al di fuori degli appositi spazi a tale scopo destinati dall'Amministrazione.



# **TITOLO D – Modalità e procedura per l'esposizione di pubblicità e affissioni**

## **CAPO I - Pubblicità**

### **articolo 53 - Modalità di presentazione della dichiarazione**

1. Soggetto richiedente della pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso e/o colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Le persone fisiche e giuridiche che intendono richiedere l'autorizzazione all'esposizione o realizzazione di pubblicità nell'ambito amministrativo territoriale del Comune di Cornedo Vicentino, possono farlo presentandone apposita dichiarazione anche cumulativa presso l'ufficio competente, nella quale devono essere sempre indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507.

3. L'istanza deve essere sempre composta almeno da:

a) dichiarazione sottoscritta dal/i richiedente/i su apposito modulo predisposto a cura dell'Amministrazione comunale;

b) disegno schematico o fotografia della pubblicità che si intende esporre ove siano precisate tutte le principali dimensioni, compresa l'eventuale sporgenza dalla parete verticale e il distacco minimo dal suolo;

c) documentazione fotografica particolareggiata, dalla quale risulti visibile l'intero prospetto che verrà interessato dalla pubblicità richiesta, con evidenziazione particolare delle altre pubblicità eventualmente esistenti; oltre a ciò si richiede un'altra inquadratura ravvicinata nella quale segnalare graficamente l'esatta collocazione della pubblicità che si intende esporre. Non si accettano fotografie del tipo a sviluppo istantaneo, a causa del loro rapido decadimento qualitativo.

4. Quanto richiesto alle lettere a, b e c del comma 3, deve essere presentato anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata o della localizzazione originaria.

### **articolo 54 - Rilascio di Autorizzazione per Pubblicità**

Tutte le richieste per l'effettuazione o l'esposizione di forme pubblicitarie in genere, che risultino totalmente conformi alle disposizioni contenute nel precedente Titolo B - sono autorizzate direttamente dal competente Ufficio senza alcun esame supplementare.

### **articolo 55 - Pubblicità difformi dalle norme del Regolamento**

Viene ammessa la possibilità di ricorrere all'esame della Commissione Edilizia Comunale integrata dai membri esperti in BB.AA. che esprimerà parere sull'istanza, in caso di diniego del competente ufficio all'installazione di qualsivoglia pubblicità.

Il responsabile dell'area competente al rilascio dell'autorizzazione provvederà al rilascio dell'autorizzazione esclusivamente a seguito di parere favorevole della predetta commissione e comunque l'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora contrasti con le norme del Codice stradale o di altre disposizioni vincolanti di legge.

### **articolo 56 - Targhe di Studi professionali, Uffici privati e pubblici, e affini**

1. Per le targhe di studi professionali, di uffici pubblici, privati, e attività affini, come Banche, Assicurazioni, ecc., non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione all'esposizione purché ricorrano le seguenti circostanze:

- a) rispetto degli articoli di cui al Capo II - Titolo B - delle presenti norme, in particolare per quanto concerne forma, colori, materiali e posizionamento della targa in relazione alle diverse Zone Omogenee;
  - b) dimensioni della targa non eccedenti il formato "UNI A/3" (Ente Nazionale Italiani di Unificazione): mm.420 di base, mm. 297 di altezza o viceversa;
  - c) le targhe non siano luminose
  - d) venga inviata comunicazione scritta preventiva all'Ufficio competente in materia di pubblicità.
- 2) Non ricorrendo tutti i precedenti casi, per l'esposizione di una targa, il Richiedente dovrà seguire la procedura normalmente prevista per ogni altra forma pubblicitaria.

### **articolo 57 - Pagamento dell'imposta e rilascio di contrassegno**

1. Al ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, il Richiedente dovrà recarsi presso l'ufficio indicato e provvedere al versamento dell'imposta dovuta, oltre alle eventuali maggiorazioni, canoni, ecc., secondo quanto previsto dagli art.7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, e 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. A pagamento avvenuto, il Richiedente provvede a ritirare l'autorizzazione unitamente a un contrassegno da applicare sulla pubblicità da esporre. A tale proposito si può fare riferimento alle disposizioni dell'articolo 55 "targhette di identificazione" del D.P.R. n. 495/92.
3. La collocazione dell'apparato pubblicitario è a completo carico e onere del Richiedente.
4. Il contrassegno ricevuto deve essere applicato sul mezzo pubblicitario in posizione agevolmente visibile: questo allo scopo di attestare l'avvenuto rilascio di autorizzazione e l'iscrizione a ruolo della nuova pubblicità.
5. Il personale di vigilanza è incaricato di verificare la corrispondenza al dispositivo dell'autorizzazione delle condizioni di esposizione.
6. In caso di difformità il Richiedente sarà chiamato a portare le modifiche opportune; se il richiamo sarà ignorato, verrà disposta la rimozione della pubblicità e il Richiedente incorrerà nei casi previsti dal Titolo D - Capo III, della presente normativa.

### **articolo 58 - Divieti speciali all'esposizione di pubblicità**

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di negare l'autorizzazione ad esporre, collocare o effettuare qualsiasi forma di pubblicità, in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica, ambientale, storica e artistica, in accordo con le finalità espresse nel presente Regolamento oltre che nel Nuovo codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione; anche nel caso che risultino rispettate tutte le norme, qui contenute.

### **articolo 59 - Esclusione dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità**

L'autorizzazione ad esporre, collocare o effettuare qualsiasi forma di pubblicità, concessa dal Sindaco sulla base della relazione tecnica dell'Ufficio preposto e sentiti gli eventuali pareri consultivi, si intende rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi e nella presunzione che il Richiedente abbia ottemperato a tutti gli obblighi in materia fiscale, urbanistica, ecc.

## ***CAPO II – Pubbliche affissioni***

### **articolo 60 - Richiesta di affissione**

1. Tutto il materiale da affiggere deve essere consegnato ovvero spedito, franco di ogni spesa, all'Ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni del Comune di Cornedo Vicentino.

2. Tutto il materiale esposto sia a cura del servizio di Pubbliche Affissioni che dei privati, negli spazi di loro pertinenza, deve essere contrassegnato da un timbro apposito dall'ufficio indicante il periodo di affissione o la data dell'ultimo giorno di affissione.

3. Tale disposizione è da ritenersi valida anche nei casi di esenzione da tale tributo.

### **articolo 61 - Destinazione delle località per le affissioni**

La scelta degli spazi per le affissioni è libera, se questi dovessero essere indisponibili essa viene operata dall'apposito ufficio tra quelle disponibili al momento dell'affissione tra i diversi quartieri e località del territorio comunale.

### **articolo 62 - Rimando alla legislazione vigente**

Per quanto non contenuto nelle precedenti norme in relazione alle modalità per le Pubbliche Affissioni, si rimanda all'osservanza dell'art. 22 del d.lg. 15 novembre 1993 n. 507.

## **CAPO III - Sanzioni**

### **articolo 63 - Sanzioni amministrative per violazione delle norme regolamentari (art. 23 e 24 D.Lg. 15 novembre 1993 n. 507)**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da £ 400.000 (quattrocentomila) a £ 3.000.000 (tremilioni) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale; il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 10 del d.lg. 507/93.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del Piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 3.

6. Le sanzioni per omessa, tardiva o infedele dichiarazione; per omesso o tardivo pagamento, le soprattasse e gli interessi di mora riguardano l'aspetto fiscale dei settori Pubblicità e Pubbliche Affissioni, pertanto sono da computarsi in aggiunta alle sanzioni amministrative stabilite nei precedenti commi.

## **articolo 64 - Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo**

1. Nei casi di contravvenzione ai divieti e alle norme contenute negli articoli del presente Regolamento, inoltre in caso di difformità o variazioni rispetto all'autorizzazione amministrativa emessa, devono essere valutate anche le infrazioni al codice della strada, per cui vale il disposto dell'articolo 56, commi 2,3, 4, 5, 6, del D.P.R. n. 495/92.

2. Nell'ordinanza di cui sopra, il Sindaco stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo il versamento di una congrua cauzione fissata nell'ordinanza medesima. In caso contrario, i beni eventualmente confiscati resteranno di proprietà del Comune che potrà disporre la demolizione e l'avviamento alle discariche.

## **articolo 65 - Responsabilità del pagamento**

Al pagamento delle sanzioni imposte, diritti, sovrattasse, ammende, ecc., previsti dai precedenti articoli sono obbligati in solido i materiali esecutori nonché coloro per cui incarico o interesse siano state eseguite le affissioni o la pubblicità, separatamente, ciascun soggetto versando per propria parte, l'intero ammontare in solido di quanto dovuto.

## **articolo 66 - Reclami**

Gli eventuali reclami da parte dei Committenti non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del termine dell'affissione o entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di eventuale verbale di accertamento di infrazione alle norme del presente Regolamento.

## **TITOLO E – Norme transitorie e finali**

### **articolo 67 - Entrata in vigore del Regolamento**

Le norme e le prescrizioni contenute nel regolamento comunale per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni di Cornedo Vicentino entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

### **articolo 68 - Azzeramento Autorizzazioni vigenti**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento decadono di diritto e di fatto tutte le Autorizzazioni concesse per l'esposizione o l'effettuazione di tutte le forme e gli impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale di Cornedo Vicentino, sia su proprietà privata sia su proprietà pubblica.

### **articolo 69 - Adeguamento della Pubblicità e delle Affissioni al Regolamento**

1. Tutte le forme e gli impianti pubblicitari di fatto esistenti nel territorio comunale di Cornedo Vicentino all'entrata in vigore del presente Regolamento, se risultano compatibili con le norme e le disposizioni previste dal Regolamento stesso, possono essere autorizzate previa presentazione di apposita domanda secondo le modalità previste al Titolo D - Capo I - della presente Normativa Tecnica; essa verrà presa in esame con precedenza rispetto alle domande relative alle nuove forme e ai nuovi impianti pubblicitari.

1.1. I Soggetti richiedenti l'esposizione di insegne vincolate ad edifici e di pubblicità su supporto autonomo, ovvero tipologie pubblicitarie assimilabili, devono provvedere, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla presentazione della domanda di cui al precedente comma, entro e non oltre il termine di mesi 6 (sei) dalla suddetta data.

2. Tutte le forme e gli impianti pubblicitari di fatto esistenti sul territorio comunale di Cornedo Vicentino al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali sia stata rilasciata o meno una Autorizzazione amministrativa, che risultino parzialmente o totalmente in contrasto con le norme del presente Regolamento, devono essere rimosse a cura e a spese del

soggetto titolare dell'apparato pubblicitario, entro e non oltre il termine di mesi 6 (sei) dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

2. 1. Nel caso in cui non si provveda alla rimozione degli apparati pubblicitari non regolamentari da parte dei Soggetti competenti, previa notifica all'interessato dell'infrazione, l'Amministrazione disporrà la rimozione coattiva con addebito ai Soggetti competenti dei costi sostenuti e irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

### **articolo 70 - Esclusione del Comune da qualsiasi responsabilità**

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Cornedo Vicentino rimangono esenti da qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni vigenti e disciplinanti le materie suindicate e di qualsiasi altra norma riguardante l'oggetto della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni.

### **articolo 71 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme del d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 concernenti il riordino della finanza territoriale e successive modifiche e integrazioni, nonché a tutte le altre norme attinenti alla Pubblicità e alle Pubbliche Affissioni, in particolare: istruzioni, circolari e risoluzioni del Ministero delle Finanze.

2. Si raccomanda inoltre al rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 285/92 "Nuovo Codice della strada" e relativo D.P.R. 495/92, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni.

### **articolo 72 - Norme Abrogate**

Il presente Regolamento comunale abroga e sostituisce quello precedente in vigore e ogni altra disposizione ad esso contraria riportata su altri regolamenti vigenti.

### **articolo 73 - Deroghe**

Il Sindaco, può autorizzare nelle zone 1 la conservazione delle insegne pubblicitarie preesistenti, anche se fuori norma, quando per la particolare tipologia dell'edificio o per le caratteristiche di originalità e pregio dell'insegna, la sua installazione si integri in modo armonico nel contesto tipologico ed ambientale esistente. La deroga non può essere concessa qualora contrasti con le norme del Codice stradale o di altre disposizioni vincolanti di legge.